



# COMUNE DI MELITO DI NAPOLI

## PROVINCIA DI NAPOLI

### REGOLAMENTO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

#### CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

##### ART.1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Con il presente regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale di protezione civile costituita dal Comitato Operativo Comunale (C.O.C.) e dal volontariato per fare fronte alle situazioni di emergenza determinatesi in seguito ad eventi calamitosi e di predisporre le misure idonee e di assistenza alla popolazione melitese, atteso che il Comune di Melito di Napoli è inserito nella tabella dei comuni a rischio elaborata dalla commissione grandi rischi e che in passato questo Comune è stato oggetto di danni causati da eventi di varia natura.

##### ART. 2

#### SCOPO DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa agile, autonoma e permanente, volta al tempestivo e razionale impiego di tutte le risorse umane e materiali disponibili al verificarsi di eventi calamitosi, di pubblica emergenza ed ogni altro evento in cui siano ipotizzabili rischi all'incolumità di persone, all'integrità delle cose e alla minaccia di danneggiamento dei beni culturali, storici, architettonici e ambientali.

#### CAPO II FUNZIONI DEL SINDACO E COMITATO OPERATIVO COMUNALE

##### ART. 3

#### COMPITI E FUNZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco, quale ufficiale di governo, è organo locale di protezione civile.

Le sue funzioni sono:

1. convocare e presiedere il Comitato Operativo Comunale di protezione civile;
2. promuovere le attività di previsione, prevenzione, soccorso e di adottare le necessarie misure per fronteggiare il rischio di eventuali danni a persone e/o cose;
3. disporre quanto necessario alla funzionalità ed alla operatività dei servizi di protezione civile;
4. rilasciare apposito documento di riconoscimento per gli appartenenti ai servizi di protezione civile ed attestati di partecipazione ai volontari che abbiano la necessità di giustificare l'assenza dal posto di lavoro perché impegnati in interventi di protezione civile o per addestramento;
5. coordinare le forze di protezione civile presenti sul territorio (C.O.C. Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, A.S.L., Servizi Tecnici Comunali, ecc.);
6. adottare direttive per la diffusione di una cultura di protezione civile tra i cittadini.

##### ART. 4

#### COMITATO OPERATIVO COMUNALE

Il Comitato Operativo Comunale (C.O.C.), strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

1. Sindaco;
2. Medico dell'A.S.L. all'uopo designato;
3. Responsabile del Settore Lavori Pubblici;
4. Responsabile del Settore Urbanistica;
5. Comandante Polizia Municipale;
6. Responsabile del Settore Ambiente;
7. Responsabile del Settore Servizi Sociali;
8. Responsabile del gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

A seconda delle esigenze e delle competenze possono essere chiamati a far parte del suddetto organismo gli altri responsabili dei settori in cui è organizzata la struttura comunale.

Possono, altresì, essere chiamati a far parte del Comitato Operativo Comunale il Comandante della locale Tenenza Carabinieri (o suo delegato), il Dirigente del Commissariato Polizia di Stato (o suo delegato), il Comandante della Guardia di Finanza (o suo delegato) territorialmente competente, il Comandante (o suo delegato) territorialmente competente dei Vigili del Fuoco, nonché, a seconda delle esigenze, il Responsabile del Genio Civile, il Responsabile della Soprintendenza dei Beni Culturali, il Dirigente del Provveditorato alle Opere Pubbliche, il Dirigente del Provveditorato agli studi, il Comandante del presidio militare, i presidi e i dirigenti scolastici degli istituti presenti sul territorio comunale.

##### ART. 5

#### COMPITI DEL COMITATO OPERATIVO DI PROTEZIONE CIVILE

Il C.O.C., nel rispetto delle norme vigenti, e in conformità alle direttive emanate dal Dipartimento Nazionale di protezione Civile e dal Prefetto sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme nazionali e del presente regolamento, nonché all'acquisizione dei dati per la elaborazione di tutti i piani e i programmi di protezione civile.

Il C.O.C. assiste il Sindaco, esprime pareri ed elabora strategie di intervento nei casi di emergenza e di previsione dei rischi.

#### ART. 6

##### CONVOCAZIONE DEL COMITATO OPERATIVO COMUNALE

Il C.O.C. è convocato dal Sindaco (o suo delegato):

1. in via ordinaria per l'esame delle problematiche inerenti la protezione civile;
2. in via straordinaria, ad horas, per le situazioni di emergenza ed al verificarsi di eventi calamitosi interessanti il territorio comunale. In questi casi il C.O.C. deve intendersi automaticamente convocato in seduta permanente.

##### CAPO III SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

#### ART. 7

##### RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

È istituito il servizio comunale di protezione civile, incardinato nel Settore della Polizia Municipale, il cui responsabile è il Comandante della polizia Municipale.

Nell'ambito del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) sono individuate le risorse economiche per gli acquisti e le prestazioni di servizio necessarie al funzionamento delle strutture.

Il responsabile del servizio è tenuto a curare tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento, nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dal Ministero dell'Interno, dal Dipartimento della Protezione Civile, degli altri Ministeri, dalla Prefettura e dagli organi regionali e provinciali competenti in materia e delle direttive emanate dal Sindaco.

Inoltre il responsabile del servizio dovrà assicurare nei casi di emergenza:

1. la permanente apertura dell'ufficio di protezione civile, anche mediante turni;
2. tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire al servizio di protezione civile il supporto, i dati e la collaborazione necessaria per fronteggiare l'emergenza.

##### CAPO IV VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

#### ART. 8

##### COSTITUZIONE

E' costituito il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini maggiorenni di ambo i sessi, residenti nel Comune.

#### ART. 9

##### OBIETTIVI

I volontari prestano la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell'ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e ripristino, in supporto alla Civica Amministrazione, per la predisposizione del piano comunale di Protezione Civile e in caso di emergenza.

#### ART. 10

##### CRITERI DI ISCRIZIONE E AMMISSIONE

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco, oltre al superamento di apposito corso di addestramento di cui all'art. 12.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa. I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza, la qualifica ed ogni altra informazione ritenuta utile ed opportuna.

#### ART. 11

##### RESPONSABILITA'

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92 ed ai sensi degli artt. 11 e 19 della L.R. 14 Aprile 2003 n. 7 è il responsabile unico del gruppo, è il garante del rispetto e della osservanza del presente regolamento e nomina, tra i componenti del gruppo stesso, uno o più coordinatori che hanno la responsabilità del gruppo durante le sue attività.

#### ART. 12

##### ADDESTRAMENTO

I volontari vengono addestrati tramite tecnici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale dello Stato, dei Comuni ed altri individuati fra gli Enti che per i compiti istituzionali cui attendono siano ritenuti idonei.

#### ART. 13

##### SPECIALIZZAZIONI

All'interno del Gruppo possono essere formate Unità Operative specializzate in relazione ai principali rischi cui il territorio è soggetto.

#### ART. 14

##### EMERGENZA

Il Gruppo, in emergenza, opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

#### ART. 15

##### DOVERI

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione. Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di Protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

#### ART. 16

##### DIRITTI

Ai Gruppi comunali possono essere concessi :

- dal Dipartimento di Protezione Civile Nazionale, previa iscrizione nell'elenco nazionale e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, nonché al miglioramento della preparazione tecnica e la formazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194;
- Dalla Regione, previo emanazione del relativo bando e nei limiti degli stanziamenti previsti in bilancio, contributi per le attività di Protezione Civile effettuate dagli Enti Locali;

Ai volontari, inoltre, saranno garantiti, nei limiti della copertura di bilancio, ai sensi degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 Febbraio 2001 n. 194 i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale; al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro stesso al quale, qualora ne faccia richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo d'impiego;
- c) copertura assicurativa: i componenti del Gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 Agosto 1991 n. 266;
- d) per quanto riguarda studenti universitari e/o scuole medie superiori già maggiorenni, impiegati in attività di protezione civile, verrà rilasciata, a richiesta, giustificazione da presentare al Capo Istituto;
- e) rimborso delle spese sostenute sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc..), previa preventiva autorizzazione e successivo accertamento del C.O.C. Su parere del C.O.C., il Sindaco provvede a rimborsare le spese, documentate entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

#### ART. 17

##### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il responsabile del Gruppo è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo. Le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal C.O.C., ad insindacabile giudizio dello stesso, l'eventuale espulsione sentito l'interessato e il coordinatore del Gruppo.

#### ART. 18

##### COMPOSIZIONE

Presso il servizio protezione civile del Comune è costituito l'Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile, suddiviso in due sezioni:

- sez. a) comprende i singoli cittadini per concorrere a costituire il Gruppo Comunale di cui all'art.8;
- sez. b) comprende le Associazioni, i Gruppi Organizzati e gli Enti operanti sul territorio comunale che chiedono di partecipare anche ad una sola delle attività di previsione, prevenzione e soccorso.

Il Comune inoltrerà richiesta di inserimento del Gruppo nell'Elenco Nazionale delle Associazioni di Volontariato al Dipartimento della Protezione Civile.

L'adesione collettiva di Associazioni, Gruppi Organizzati ed Enti deve essere accompagnata dai nominativi dei soggetti interessati, dall'indicazione del responsabile del Gruppo e da quant'altro ritenuto utile ai fini della conoscenza dell'organizzazione stessa.

Ciascuna Associazione, Gruppo organizzato, Ente, che apporta iscrizioni collettive resta responsabile per ciascuno dei propri iscritti. I medesimi saranno garantiti dalle coperture assicurative di cui all'art. 9, lettera e) (e disciplinati dal potere diretto del C.O.C.

#### CAPO V EVENTI CALAMITOSI

##### ART. 19

##### ESEMPLIFICAZIONE DEGLI EVENTI CALAMITOSI

Ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

1. terremoti;
2. alluvioni e allagamenti;
3. frane, voragini e smottamenti;
4. incendi, esplosioni e conflagrazioni;
5. nubifragi e trombe d'aria;
6. grandinate, neviccate, e gelate;
7. inquinamento ambientale ed alimentare;
8. emergenze idriche;
9. emergenza raccolta rifiuti;
10. emergenze sanitarie, epidemie ed infestazioni;
11. inquinamento sonoro ed acustico;
12. disastri aerei;
13. nubi tossiche;
14. radioattività.

##### ART. 20

##### VERIFICARSI DEGLI EVENTI CALAMITOSI

All'insorgere delle situazioni che comportino danno o pericolo all'incolumità delle persone e/o delle cose, che per la loro natura ed estensione debbano essere fronteggiati con interventi straordinari il Sindaco provvede con tutti i mezzi a disposizione e a darne tempestiva notizia agli organi sovraordinati di protezione civile.

Provvede:

1. a convocare il C.O.C.;
2. a convocare la Giunta Comunale;
3. a convocare i Capi gruppo consiliari;
4. ad informare il Presidente del Consiglio Comunale;
5. ad adottare i provvedimenti con tingibili ed urgenti necessari per fronteggiare la crisi.

##### ART. 21

##### NORMA FINALE

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle norme di rango superiore.

Il presente regolamento sostituisce quello approvato con deliberazione del Consiglio Comunale l'08/03/1990, N° 20.